

SCRITTURA PRIVATA

PER L'APPALTO DEI LAVORI, DI ADEGUAMENTO DEL RECAPITO FINALE DI RETI DI FOGNATURA PLUVIALE CHE SCARICANO IN SOTTOSUOLO ATTRAVERSO POZZI ASSORBENTI. L'adeguamento sarà realizzato con vasche drenanti e pozzi filtranti. L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

TRA

Il Comune di Cisternino rappresentato dal Responsabile degli Uffici del Settore Tecnico, giusto D.S. prot. 12224 del 24.07.2009 nella figura di Giuseppe ing. MERRA nato a _____ il _____ e residente in _____ alla via _____ n. _____, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Stazione Appaltante"

E

Il Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ alla via _____ n. _____ in qualità di _____ dell'Impresa _____ con sede in _____, via _____ n. _____, codice fiscale _____ e P. I. _____ che agisce quale impresa appaltatrice in forma _____, di seguito, nel presente atto, denominata semplicemente "Appaltatore".

PREMESSO

- che il Comune di Cisternino -Direzione ha approvato il progetto esecutivo redatto dal R.T.P. (ing. Martello, Soleti e Zaffarana, arch. Maiorano e geologo Sozzi), dell'importo complessivo €332.745,00, di cui €322.200,00 per lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta e €10.545,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
- che il Responsabile del Settore tecnico presso il Comune, nel rispetto della legislazione vigente, ha espletato apposita gara d'appalto, previa asta pubblica, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale ai sensi degli artt.19, comma 4 e 21, comma 1 lett. b) della L. n. 109/94, dell'art. 326, comma 2 della L. n. 2248/1865, all. F) e degli artt.45, comma 6, e 159 del D.P.R. n. 554/1999, ponendo a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri riportati nella presente scrittura privata ed accettati esplicitamente dai concorrenti all'atto della partecipazione alla gara;
- che a seguito di gara con il criterio del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo dei lavori a base di gara è risultata aggiudicataria dei lavori di che trattasi l'Impresa _____, con sede in _____, via _____ n. _____, C.F. _____ e P. I. _____, per un importo contrattuale complessivo di € _____ di cui € _____ per l'esecuzione dei lavori veri e propri, al netto del ribasso del, _____ % sull'importo dei lavori a base d'asta, offerto in sede di gara e € _____ per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

CIO' PREMESSO

di comune accordo tra le parti, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1

(Oggetto del contratto)

1. La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art.2

(Capitolato Speciale d'Appalto)

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il pro-

2. E' estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.

Art.3

(Ammontare del contratto)

1. L'importo contrattuale ammonta a € _____ diconsi Euro (_____) di cui:
 - a) € _____ per l'esecuzione dei lavori veri e propri;
 - b) €10.515,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
2. L'importo contrattuale é al netto dell'I.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto é stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'art.326, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato "F", per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Art.4

(Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere.)

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art.3 del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, l'Appaltatore ha eletto domicilio presso _____
2. Ai sensi dell'art.____, del Capitolato Generale d'Appalto, i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante emissione di assegni circolari non trasferibili intestati a _____ e da trasmettere al seguente indirizzo: _____ Impresa _____ via _____ n. _____, C.A.P. _____
3. Ai sensi dell'art. __, del Capitolato Generale d'Appalto, é autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'Appaltatore, il signor _____ come sopra generalizzato.
4. Ai sensi dell'art. __ del Capitolato Generale d'Appalto, se l'Appaltatore non conduce i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositarlo presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.
5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art.5

(Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.)

1. Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di giorni **180** (centottanta) naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'attivazione dell'opera, ai fini dell'immediata fruizione deve improrogabilmente avvenire entro 45 giorni dalla citata consegna. Nel tempo di **180** giorni è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere, per l'approvvigionamento di tutti i materiali, per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze, permesso di qualsiasi natura, e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori. L'ultimazione dell'opera e dei lavori saranno verbalizzate alla data di effettivo compimento.

Art.6

(Penale per i ritardi)

1. La penale pecuniaria per il ritardo nell'attivazione dell'opera entro i 45 giorni innanzi indicati viene stabilita nella misura dello 0.5‰ (diconsi zero virgola cinque per mille) dell'importo netto di contratto per ogni giorno sino alla data di ultimazione dei lavori; superata tale data, la penale pecuniaria viene stabilita nella misura dell'1 ‰ (diconsi uno per mille) per ogni giorno di ritardo.

Art.7

(Sospensioni o riprese dei lavori)

1. E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 25, comma 1, lett. a), b) e c), della Legge n. 109 del 1994.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Qualora l'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appalto. La diffida é necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato Speciale d'Appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Art.8

(Oneri a carico dell'Appaltatore)

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per Legge, per Regolamento o in forza del Capitolato Generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, calcoli di strutture in c.a. e di impianti in genere, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la Direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni

di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione.

3. L'Appaltatore é responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di Legge e di Regolamento.
4. La direzione del cantiere é assunta dal Direttore Tecnico dell'Impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore é in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art.25.

Art.9

(Contabilizzazione dei lavori)

1. La contabilizzazione dei lavori é effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo é effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro é stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato Speciale d'Appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei Lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo é determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che é quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Art.10

(Invariabilità del corrispettivo)

1. Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del Codice Civile.
2. Qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'art.26, comma 4, Legge n.1 09 del 1994.

Art.11

(Variazioni al progetto e al corrispettivo)

1. Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o va-

rianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 25 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'art.136 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 10 e 11 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

Art.12

(Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo)

1. Non é dovuta alcuna anticipazione.
2. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto durante l'esecuzione dei lavori in base alle disposizioni dell'art. 169 del Regolamento sui LL.PP.. Detti pagamenti saranno effettuati ogni qual volta il credito liquido dell'Impresa, calcolato sull'ammontare dei lavori a corpo eseguiti, al netto di ogni ritenuta pattuita, abbia raggiunto la somma di € 50.000,000 (diconsi Euro cinquantamila).
3. Qualora i lavori rimangano sospesi, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.
5. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Impresa per l'esecuzione dei lavori é pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Art.13

(Ritardo nei pagamenti)

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'art.116 del regolamento approvato con D.P.R. n.554 del 1999 e agli artt. 29 e 30 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n.145 del 2000.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spese, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art.14

(Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione)

1. Il certificato di collaudo é emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'art.1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art.15

(Risoluzione del contratto)

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, ai sensi dell'art.5, comma 1 lett. e) del D.lgs 14 agosto 1996 n. 494;
 - l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
2. L'Appaltatore é sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 16

(Controversie)

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'Appaltatore, formula alla Stazione Appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la Stazione Appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, possono essere deferite ad arbitri, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modifiche e integrazioni.

Art.17

(Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza)

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei Contratti Collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla

2. L'Appaltatore é altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art.18, comma 7 della Legge 19 marzo 1990, n.55 e dall'art.7 del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M.n.145 del 2000.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.
4. L'Appaltatore é obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell'art.13 del Capitolato Generale d'Appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

Art.18

(Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere)

1. L'Appaltatore, ha depositato presso la Stazione Appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art.4 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.12 del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lett. b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lett. b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lett. c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori e/o al coordinatore per la sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte, dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art.19

(Adempimenti in materia antimafia)

1. Ai sensi del combinato disposto del Decreto Legislativo 8 agosto 1994 n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'art.9 del D.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data ___/___/___ da _____ ai sensi dell'art. 6 del citato D.P.R.

Art.20

(Subappalto)

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'art.18 della legge n. 55 del 1990, possono essere subappaltati i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Bando di gara.
3. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Art.21

(Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva)

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria assicurativa n. _____ rilasciata in data ___/___/___ dalla Compagnia di Assicurazioni "_____" agenzia di _____, per l'importo di € _____ pari al ___% dell'importo del presente contratto.
2. Avendo l'Appaltatore offerto in sede di gara un ribasso del ___%, la garanzia fidejussoria risulta essere pari al ___%, essendo stata aumentata del ___%, rispetto alla misura del ___%.
3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
4. La garanzia cessa di avere effetto ed é svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 22

(Responsabilità verso terzi e assicurazione)

1. Ai sensi dell'art.30, comma 3 della Legge n. 109 del 1994, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione RCT per danni a persone, a cose e animali, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza n. _____ rilasciata in data ___/___/___ dalla Compagnia di Assicurazioni "_____" agenzia di _____, per un massimale di €uro _____). Tale polizza specificata mente prevede l'indicazione che tra le persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo.
3. L'Appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione contro i rischi dell'incendio, dello scoppio e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con la stessa predetta polizza rilasciata dalla medesima Compagnia di Assicurazioni, per un massimale di €uro _____), pari al ___% dell'ammontare contrattuale.

Art.23

(Documenti che fanno parte del contratto)

4. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:
 - il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n.145;
 - il Capitolato Speciale d'Appalto;
 - gli elaborati grafici progettuali;

- l'elenco dei prezzi unitari;
- i piani di sicurezza previsti dall'art. 18 del presente contratto;

Art.24

(Richiamo alle nonne legislative e regolamentari)

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare la Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche e integrazioni, il Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e il Capitolato Generale approvato con D.M. 19 aprile 2000 n.145.

Art.25

(Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale)

1. Tutte le spese del presente contratto, inerente e conseguenti (imposte, tasse) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che l'importo del presente contratto é di €_____, si dichiara, altresì, che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.
4. L'Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, é a carico della Stazione Appaltante.
5. La presente scrittura privata non autenticata é soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. n.131/1996 e della Tariffa parte II -Allegata al succitato D.P.R..

Fatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

IL RAPPRESENTANTE DELL' AMMINISTRAZIONE

L'APPALTATORE